



CORTE DEI CONTI

REPUBBLICA ITALIANA

La Corte dei conti

Sezione di controllo per la Regione siciliana

Nella camera di consiglio in data 26 novembre 2024, composta dai Magistrati:

| | | |
|------------------|------------|------------------------|
| Salvatore | PILATO | Presidente - estensore |
| Giuseppe | GRASSO | Consigliere - relatore |
| Gioacchino | ALESSANDRO | Consigliere |
| Tatiana | CALVITTO | Primo Referendario |
| Antonio | TEA | Primo Referendario |
| Antonino | CATANZARO | Primo Referendario |
| Massimo Giuseppe | URSO | Primo Referendario |
| Giuseppe | DI PRIMA | Referendario |
| Francesca | LEOTTA | Referendario |
| Marina | SEGRE | Referendario |
| Mara | ROMANO | Referendario |

Visto l'art. 100, comma 2, e gli artt. 81, 97, 1 comma, 28 e 119 ultimo comma della Costituzione;

Visto il R.D. 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni;

vista la L. 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modificazioni;

Visto l'art. 2 del D.lgs. n. 655/6.5.1948, nel testo sostituito dal D.lgs. n. 200/18.6.1999;

Visto il D.lgs. n. 267 /18.8.2000, e successive modificazioni, recante il T.U.E.L.;

Visto, in particolare, l'art. 148 del citato T.U.E.L., novellato dall'art. 3, co. 1 sub 2), del D.L. n.174/10.10.2012, convertito con modificazioni dalla L. 213/2012, in seguito modificato dall'art.33, co.1, del D.L. n.91/24.6.2014, convertito con modificazioni dalla L. n.116/2014;

Visti i referti del Comune di Porto Empedocle (AG) sulla regolarità della gestione e sull'adeguatezza ed efficacia del sistema dei controlli interni (art. 148 TUEL) relativamente agli anni 2020, 2021, 2022 e 2023;

Vista la relazione del magistrato istruttore prot. 8933 del 20 novembre 2024;

Vista l'ordinanza del Presidente della Sezione di controllo n. 90/2024, con la quale la Sezione medesima è stata convocata per l'odierna adunanza al fine di pronunciarsi in ordine alle anzidette osservazioni;

Udito il relatore, Consigliere Giuseppe Grasso;

Visto il decreto in data odierna di assegnazione al Presidente della deliberazione al fine della redazione della motivazione.

L'art. 148, comma 1, del TUEL (Controlli esterni) prevede che: "1. Le sezioni regionali della Corte dei conti, con cadenza annuale, nell'ambito del controllo di legittimità e regolarità delle gestioni, verificano il funzionamento dei controlli interni ai fini del rispetto delle regole contabili e dell'equilibrio di bilancio di ciascun ente locale. A tale fine, il sindaco, relativamente ai comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, o il presidente della provincia, avvalendosi del direttore generale, quando presente, o del segretario negli enti in cui non è prevista la figura del direttore generale, trasmette annualmente alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti un referto sul sistema dei controlli interni, adottato sulla base delle linee guida deliberate dalla sezione delle autonomie della Corte dei conti e sui controlli effettuati nell'anno, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione; il referto è, altresì, inviato al presidente del consiglio comunale o provinciale".

Il successivo comma 4 del citato articolo stabilisce, altresì, che: "In caso di rilevata assenza o inadeguatezza degli strumenti e delle metodologie di cui al secondo periodo del comma 1 del presente articolo, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n.20, e successive modificazioni, e dai commi 5 e 5-bis dell'articolo 248 del presente

testo unico, le sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti irrogano agli amministratori responsabili la condanna ad una sanzione pecuniaria da un minimo di cinque fino ad un massimo di venti volte la retribuzione mensile lorda dovuta al momento di commissione della violazione”.

Le riferite disposizioni prevedono un nuovo strumento di valutazione -da parte delle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti- della legittimità e regolarità delle gestioni, dedicando particolare attenzione, oltre che ai dati strettamente finanziari, al sistema dei controlli interni degli enti locali.

Le finalità di fondo della nuova modalità di controllo prevista dall’art. 148 TUEL sono state individuate dalla Sezione delle autonomie nei seguenti punti: -verifica dell'adeguatezza e dell'effettivo funzionamento del sistema dei controlli interni; -valutazione degli strumenti diretti a verificare la coerenza dei risultati gestionali rispetto agli obiettivi programmati; - verifica dell'osservanza dei principali vincoli normativi di carattere organizzativo, finanziario e contabile; -monitoraggio degli effetti prodotti in attuazione delle misure di finanza pubblica e dei principali indirizzi programmatici dell'ente; -consolidamento dei risultati con quelli delle gestioni degli organismi partecipati.

Ai fini della verifica di cui all'art. 148 del Tuel, si formulano le seguenti osservazioni in ordine ai referti del Comune di PORTO EMPEDOCLE relativi agli esercizi: 2020 - 2021 - 2022 - 2023.

In data 16.02.2022 il Sindaco ha trasmesso il referto annuale sul funzionamento dei controlli interni (art. 148 TUEL) per l'esercizio 2020, secondo le linee guida approvate dalla Sezione delle autonomie della Corte dei conti con la deliberazione n. 12/SEZAUT/2021/INPR.

In data 31.01.2023 il Sindaco ha trasmesso il referto annuale sul funzionamento dei controlli interni (art. 148 TUEL) per l'esercizio 2021, secondo le linee guida approvate dalla Sezione delle autonomie della Corte dei conti con la deliberazione n. 16/SEZAUT/2022/INPR.

In data 15.03.2024 il Sindaco ha trasmesso il referto annuale sul funzionamento dei controlli interni (art. 148 TUEL) per l'esercizio 2022, secondo le linee guida approvate dalla Sezione delle autonomie della Corte dei conti con la deliberazione n. 2/SEZAUT/2024/INPR.

In data 16.04.2024 il Sindaco ha trasmesso il referto annuale sul funzionamento dei controlli interni (art. 148 TUEL) per l'esercizio 2023, secondo le linee guida approvate dalla Sezione delle autonomie della Corte dei conti con la deliberazione n. 2/SEZAUT/2024/INPR.

ESERCIZI 2020-2021

Dall'esame della documentazione pervenuta, sono emersi, allo stato degli atti, i seguenti profili di criticità.

IL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI

L'esame della sezione introduttiva, riguardante il complessivo funzionamento dei controlli interni, poi esaminato in dettaglio nelle sezioni successive, ha evidenziato che:

- il Comune ha adottato il regolamento dei controlli interni, che risulta approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 113 del 14/12/2017;
- con riferimento all'esercizio 2020 non risulta attivato il Controllo strategico ed il Controllo sulla qualità dei servizi;
- per entrambi gli anni, il grado di criticità riscontrato per ciascuna tipologia di controlli, risulta Medio/Alto;
- per entrambi gli anni, in relazione ai report ufficializzati non c'è corrispondenza con le azioni correttive avviate, pertanto, con riferimento al Controllo di regolarità amministrativa e contabile, risultano 8 azioni correttive avviate su 1 report ufficializzato, con riferimento invece al Controllo sugli equilibri finanziari, se ne evidenziano 36 su 1 report ufficializzato;
- con riferimento ad entrambi gli anni, l'Ente comunica che: con deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 12.10.2016, è stato dichiarato il dissesto finanziario, con D.P.R. 10.01.2017 è stata nominata la Commissione Straordinaria di Liquidazione, che si è insediata in data 23.01.2017, inoltre con deliberazione del Consiglio Comunale n. 65 del 17.12.2020, è stata approvata l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato per gli esercizi finanziari 2016 - 2017 - 2018 - 2019 - 2020.

CONTROLLO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA E CONTABILE

Il controllo in oggetto è volto a garantire la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, secondo quanto stabilito dall'art. 147 bis, commi 1 e 2 del Tuel.

Tale tipologia di controllo è, infatti, assicurato sia nella fase preventiva di formazione dell'atto che in quella successiva. L'art. 147-bis configura una forma di autotutela dell'Amministrazione e di auditing interno sulle determinazioni di spesa, che rafforza l'intero sistema dei controlli e rende imprescindibile l'applicazione dei tradizionali principi di conformità a legge, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa.

Agli esiti del controllo, relativamente agli esercizi 2020 e 2021, si rileva che:

- per entrambi gli anni, l'Ente dichiara di aver utilizzato, quale tecnica di campionamento degli atti amministrativi da sottoporre a controllo successivo, "l'estrazione causale semplice";
- gli esiti del Controllo preventivo di regolarità contabile effettuato nell'anno precedente non hanno influito sulle modalità di estrazione degli atti da sottoporre a controllo successivo di regolarità amministrativa;
- gli atti sottoposti a controllo di regolarità amministrativa e contabile rappresentano, nell'esercizio 2020, quasi il 10% del totale con 101 atti esaminati su 1021, mentre nell'esercizio 2021, tale dato si riduce al 7% circa, con 122 atti esaminati su 1610;
- è stato, inoltre, dichiarato che, nell'anno 2020, sono state rinvenute n. 23 irregolarità di cui solo 8 sanate, dato che si riduce a n.10 nell'anno 2021, di cui 8 sanate;
- non risultano verificate le attestazioni concernenti i pagamenti effettuati dopo la scadenza dei termini previsti dall'art. 4 del d.lgs. n. 231/2002, secondo le modalità di cui all'art. 41 del d.l. n. 66/2014, conv. dalla L. n. 89/ 2014;
- in merito l'Ente dichiara che: a causa del dissesto finanziario, l'Ente non è in condizione di rispettare puntualmente i termini previsti dall'art. 4 del D.lgs. n. 231/2002, fermo restando che i debiti antecedenti al 31.12.2015 rientrano nella competenza della nominata Commissione Straordinaria di Liquidazione.

CONTROLLO DI GESTIONE

Tale forma di controllo consiste nell'insieme di strutture, metodiche, procedure e altre misure del servizio di controllo interno, idonee a garantire lo svolgimento delle funzioni in modo regolare, economico, efficiente ed efficace e la produzione di risultati e servizi di qualità compatibili con le finalità dell'organizzazione.

Il controllo di gestione è, dunque, la procedura diretta a verificare lo stato di attuazione degli obiettivi programmati e, attraverso l'analisi delle risorse acquisite e della comparazione tra i costi e la qualità dei servizi offerti, costituisce lo strumento finalizzato a verificare la funzionalità dell'ente, l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'attività di realizzazione degli obiettivi.

In relazione agli esiti del controllo, relativo agli esercizi 2020 e 2021, si rileva che:

- il controllo di gestione non è in grado di influenzare l'attività in corso di svolgimento determinando la riprogrammazione degli obiettivi;
- il tasso medio di copertura dei costi di tutti i servizi a domanda individuale a cui l'utente sia tenuto a contribuire, gestiti direttamente o per il tramite di enti strumentali, risulta pari al 36% per entrambi gli anni;
- il grado complessivo di raggiungimento degli obiettivi operativi dell'azione amministrativa, risulta Medio, per entrambi gli anni;
- non esiste un sistema di ponderazione degli obiettivi da monitorare.

CONTROLLO STRATEGICO

Tale forma di controllo strettamente legata all'attività di programmazione strategica e di indirizzo politico-amministrativo, è finalizzata a verificare l'attuazione delle scelte effettuate nei documenti di programmazione degli organi di indirizzo. Come precisato dalla Sezione delle autonomie della Corte dei conti, con deliberazione n. 13/SEZAUT/2018/FRG "Il controllo strategico (art. 147-ter del TUEL) è diretto a valutare la programmazione alla luce dei risultati effettivamente ottenuti. L'eventuale scostamento tra gli esiti raggiunti e quelli previsti ha evidenti riflessi sulla politica

dell'Ente locale che, in tal caso, modifica la programmazione strategica. La valutazione di congruenza tra obiettivi predefiniti e risultati ottenuti, si estende all'entità delle risorse a disposizione, ai tempi fissati per la realizzazione e alle procedure attivate in corso d'opera, senza dimenticare il ruolo attribuibile alle performances degli amministratori, alla valutazione delle scelte dei dirigenti e al grado di soddisfazione degli utenti".

In relazione agli esiti del controllo, relativo agli anni 2020 e 2021, si rileva che:

- l'Ente non ha approvato il PEG;
- la percentuale media di obiettivi strategici raggiunti è dello 0,00 %;
- non risultano deliberazioni di verifica dello stato di attuazione dei programmi adottati nell'anno;
- l'Ente non si esprime sui parametri in base ai quali l'organo d'indirizzo politico ha verificato lo stato d'attuazione dei programmi.

CONTROLLO SUGLI EQUILIBRI FINANZIARI

Tale forma di controllo normato dall'articolo 147 quinquies del TUEL, come specificano le linee guida elaborate dalla Sezione per le autonomie, mira a verificare il rispetto delle prescrizioni normative e regolamentari da parte dei responsabili del servizio finanziario, ai quali compete l'adozione delle linee di indirizzo e di coordinamento per l'ordinato svolgimento dei controlli finanziari e per l'attuazione delle misure di salvaguardia degli equilibri di bilancio.

La logica di questo tipo di controllo consiste, in particolare, nell'individuare i flussi informativi necessari all'Ente, affinché siano attivati tempestivamente i processi correttivi in grado di interrompere i trend gestionali incompatibili con le previsioni di bilancio e di ripristinare il corretto equilibrio dei saldi economici e finanziari (ex multis, deliberazioni di questa Sezione nn. 210 e 228/2022/VSGC e nn. 64 e 65/2023/VSGC; Corte dei conti, Sezione di controllo per la Lombardia, deliberazioni n. 152 del 2020/VSGC e nn. 15, 33, 52, 70 e 79/2021/VSGC).

Per entrambi gli anni l'Ente dichiara che:

- non sono state chieste misure per ripristinare l'equilibrio finanziario;

- tra le misure necessarie per salvaguardare gli equilibri finanziari di cui all'art. 193 del TUEL, non si è dovuto impiegare la quota libera dell'avanzo di amministrazione ai sensi dell'art. 187, comma 2, lett. b), TUEL;
- non sono state effettuate segnalazioni ai sensi dell'art. 153, comma 6, del TUEL per il costituirsi di situazioni non compensabili da maggiori entrate o minori spese tali da pregiudicare gli equilibri del bilancio;
- nell'anno 2020, risulta come ultimo bilancio approvato il bilancio annuale 2015, mentre l'ultimo rendiconto approvato afferisce all'esercizio finanziario 2015.

CONTROLLO SUGLI ORGANISMI PARTECIPATI

Come specificano le linee guida elaborate dalla Sezione per le autonomie, la sesta sezione (Controllo sugli organismi partecipati) tende a verificare il grado di operatività della struttura dedicata al controllo sugli organismi partecipati, con specifici approfondimenti sugli indirizzi adottati, l'ambito del monitoraggio, i profili organizzativi e finanziari, la valutazione del rischio aziendale e la tipologia degli indicatori applicati.

In relazione agli esiti del controllo, relativo agli anni 2020 e 2021, l'Ente ha fornito tutte risposte negative affermando che:

il controllo sugli organismi partecipati riguarda n. 7 organismi partecipati, dei quali uno (GE.S.A. AG2 S.p.A.) risulta in liquidazione, mentre un altro (Agenzia Empedocle Sviluppo S.p.A.) è rimasto non operativo a causa di procedimenti giurisdizionali, inoltre risulta che solo il Polo Universitario Provincia di Agrigento, ha pubblicato la Carta dei Servizi.

CONTROLLO SULLA QUALITA' DEI SERVIZI

Il controllo di qualità, come precisato dalla Sezione delle autonomie, misura l'erogazione delle prestazioni rispetto all'analisi dei bisogni, rapportando la soddisfazione degli stessi rispetto a standard predefiniti. In esso si procede alla

rilevazione della c.d. *customer satisfaction*, in cui il compito dell'Amministrazione è dare risposte adeguate alle esigenze dei fruitori dei servizi.

Le disposizioni che esprimono tale principio, già presenti nell'ordinamento (D.lgs. n. 286/ 1999, al Capo III "Qualità dei servizi pubblici e carte dei servizi", art.11, oltre ad alcune direttive ministeriali e della Presidenza del Consiglio), sono quelle dell'art. 147, co. 2, lett. e), del TUEL, che completa il controllo di qualità, all'interno di un sistema organico. La citata norma intende indirizzare l'organo preposto, eventualmente anche esterno all'Ente, verso verifiche di gradimento che non siano, come in passato, episodiche e saltuarie, ma metodiche e cadenzate, secondo un sistema organizzativo rinnovato, adatto a un modello di controllo che si atteggia come una novità.

In relazione agli esiti del controllo, relativo agli anni 2020 e 2021, si rileva che:

- l'Ente non ha adottato la Carta dei servizi;
- le rilevazioni sulla qualità dei servizi non si estendono agli organismi partecipati;
- l'Ente non ha effettuato indagini sulla soddisfazione degli utenti (interni e/ o esterni).

Nel merito l'Ente dichiara che: benché non sia stata resa effettiva specifica struttura per il controllo sulla qualità dei servizi, gli stessi vengono resi quotidianamente, procedendo ciascun Responsabile di Settore, con il coordinamento del Segretario Generale, a rendere detti servizi con accessibilità di informazioni, trasparenza, correttezza e completezza, nonostante le scarse disponibilità di cassa di un Ente in dissesto e la grave carenza di personale, composto principalmente da dipendenti con contratto a tempo determinato e parziale, oltre ai numerosi pensionamenti avvenuti nel corso dell'anno.

APPENDICE LEGATA ALL'EMERGENZA SANITARIA COVID

Tenuto conto della particolare fase emergenziale e degli effetti che tale situazione comporta per la gestione finanziaria degli Enti, con deliberazione n. 18/SEZAUT/2020/INPR, sono state, altresì, fissate "le linee di indirizzo per i controlli interni durante l'emergenza da COVID-19 ". In particolare, precisa la Sezione delle autonomie nella predetta deliberazione, "l'emergenza sanitaria indotta dalla pandemia da COVID-19, senza precedenti per imprevedibilità degli esiti, per gravità, durata e dimensioni, ha aperto scenari inediti per gli

enti del settore pubblico, mettendo a dura prova la loro finanza a causa degli evidenti e immediati suoi riflessi sulle entrate, sulle spese, sugli investimenti e, in definitiva, sugli equilibri di bilancio. Per affrontare la complessità, l'estensione e le criticità di tale situazione emergenziale, un contributo significativo, sotto il profilo finanziario e gestionale, può essere fornito dal sistema di controllo interno di ciascuna Amministrazione, al fine di rafforzare al massimo, in questo periodo, i processi di controllo.

In relazione agli esiti del controllo, relativo agli esercizi 2020 e 2021, l'Ente dichiara che: il ricorso al lavoro agile è stato praticamente inesistente, considerato il numero esiguo di dipendenti in servizio, che in linea di massima hanno svolto l'attività in presenza.

APPENDICE SUL LAVORO AGILE

Tale sezione del questionario, introdotta dalla Sezione delle autonomie con deliberazione n. 12/SEZAUT/2021/INPR per l'esercizio 2021, riguarda i controlli con riguardo al c.d. "smart working".

In particolare, secondo quanto affermato dalla Sezione delle Autonomie, la trattazione dei quesiti sul lavoro agile in una separata appendice è dettata dalla consapevolezza che tale nuovo approccio all'organizzazione del lavoro, fondato su aspetti di flessibilità, autonomia e collaborazione del dipendente, rimarrà, finita l'emergenza, una modalità alternativa allo svolgimento della prestazione lavorativa "in presenza".

Com'è noto, il percorso finalizzato alla regolamentazione del lavoro agile, al fine di renderlo una modalità ordinaria alternativa al lavoro "in presenza", è iniziato ben prima dell'insorgere dell'emergenza pandemica.

Invero, la Sezione delle autonomie specifica che l'art. 14 della legge n. 124/ 2015 aveva previsto obiettivi annuali per l'attuazione del "telelavoro"; la legge n. 81/2017 ha, poi, disciplinato l'articolazione flessibile del lavoro subordinato; la legge di bilancio 2019 (art. 1, comma 486,1. n.145/2018) ha implementato la modalità di prestazione del lavoro in modalità "agile" per i genitori di figli ancora piccoli o che assistono un figlio con grave disabilità; inoltre, prima dell'emergenza da Covid- 19, la direttiva del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 3/2017 aveva dettato le linee guida sul "lavoro agile" nella

P.A., da ritenersi fondato su un approccio volontario ("previo accordo scritto tra le parti") e su modelli non vincolanti per le amministrazioni, cui era consentito disegnare autonomamente la concreta fase di attuazione.

Su tale contesto normativo ha impattato la legislazione emergenziale che, dapprima, ha previsto la modalità di lavoro agile, disciplinata dagli artt. 18-23 della legge n. 81/2017, per le c.d. "zone rosse" e poi, con il decreto "Cura Italia" (d.l. n. 18/2020, conv. dalla l. n. 27/2020) l'ha estesa a tutto il territorio nazionale, imponendolo per settori compatibili, prescindendo dall'accordo delle parti.

Con il decreto "Rilancio" (d.l. n. 34/2020) si è poi previsto che fino al 31 dicembre 2020 le Amministrazioni pubbliche avrebbero dovuto organizzare il lavoro dei propri dipendenti e l'erogazione dei servizi attraverso la flessibilità dell'orario di lavoro, mediante soluzioni digitali e non in presenza con l'utenza, applicando il lavoro agile al 50% del personale impiegato in attività che possono essere svolte con queste modalità.

Da ultimo, La legge 3 luglio 2023, n. 85, nel convertire con modificazioni il decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, ha previsto nuove norme strutturali sul lavoro agile e sullo smart working, che disciplinano l'accordo individuale e le modalità di comunicazione.

I datori di lavoro che adottano il lavoro agile devono stipulare un accordo scritto con il lavoratore e conservarlo per cinque anni. La comunicazione al Ministero del Lavoro riguardo ai lavoratori in modalità agile deve avvenire entro cinque giorni dall'inizio della prestazione o dall'ultimo giorno comunicato prima dell'estensione del periodo per le comunicazioni di proroga.

In relazione agli esiti del controllo, relativo agli anni 2020 e 2021, si rileva che: nel 2021 l'Ente, nelle more della regolamentazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro, a seguito del ripristino del lavoro in presenza, come modalità ordinaria a partire dal 15 ottobre 2021, non ha stipulato, su base volontaria, contratti individuali di lavoro a distanza.

APPENDICE SUL P.N.R.R. E P.I.A.O.

Secondo quanto affermato dalla Sezione delle Autonomie, tale sezione del questionario, di nuova introduzione, vuole cogliere, sul versante dei controlli interni, le azioni dell'ente

relative alla implementazione dello straordinario piano di investimenti pubblici, che individua negli enti locali importanti soggetti attuatori e in cui sono state inserite anche alcune domande relative al P.I.A.O., il nuovo strumento di pianificazione strategica ed operativa introdotto dall'art. 6 del d.l. n. 80/2021 (recante "Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del PNRR e per l'efficienza della giustizia").

In relazione agli esiti del controllo, relativo all'anno 2021 (prima annualità sottoposta a tale tipologia di controllo), si rileva che l'Ente, pur avendo dichiarato di essere soggetto attuatore di interventi finanziati con fondi P.N.R.R., non ha fornito dichiarazioni alla quasi totalità delle domande relative al PNRR ed al PIAO.

ESERCIZI 2022-2023

Dall'esame della documentazione pervenuta, sono emersi, allo stato degli atti, i seguenti profili di criticità.

IL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI

- con riferimento all'esercizio 2022 non risulta attivato il Controllo strategico ed il Controllo sulla qualità dei servizi;
- nell'esercizio 2022 i report prodotti coincidono con i report previsti solo relativamente al controllo sugli organismi partecipati, ed al controllo strategico, per le altre tipologie di controllo i report prodotti risultano inferiori a quelli previsti;
- per entrambi gli anni, il grado di criticità riscontrato per ciascuna tipologia di controlli, risulta Medio/Alto;
- per entrambi gli anni, in funzione di una maggiore integrazione e raccordo dell'intero sistema dei controlli interni, l'Ente dichiara che sono state effettuate modifiche solo nell'ambito dei controlli di regolarità amministrativa e contabile, che hanno riguardato: per il 2022 la forma degli atti, mentre per il 2023, la predisposizione di un nuovo piano auditing di controllo amministrativo contabile.

CONTROLLO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA E CONTABILE

Agli esiti del controllo, relativamente agli esercizi 2022 e 2023, si rileva che:

- per entrambi gli anni, l'Ente dichiara di aver utilizzato, quale tecnica di campionamento degli atti amministrativi da sottoporre a controllo successivo, "l'estrazione causale semplice";
 - gli atti sottoposti a controllo di regolarità amministrativa e contabile rappresentano, nell'esercizio 2022, il 16% circa del totale con 64 atti esaminati su 390, mentre nell'esercizio 2023, tale dato si riduce al 13% circa, con 156 atti esaminati su 1192;
 - è stato, inoltre, dichiarato che, nell'anno 2022, sono state rinvenute e sanate n. 38 irregolarità e n. 72 nell'anno 2023, tutte interamente sanate;
 - non risultano verificate le attestazioni concernenti i pagamenti effettuati dopo la scadenza dei termini previsti dall'art. 4 del d.lgs. n. 231/2002, secondo le modalità di cui all'art. 41 del d.l. n. 66/2014, conv. dalla l. n. 89/2014;
 - in merito l'Ente dichiara che: a causa del dissesto finanziario, l'Ente non è in condizione di rispettare puntualmente i termini previsti dall'art. 4 del D.lgs. n. 231/2002, fermo restando che i debiti antecedenti al 31.12.2015 rientrano nella competenza della Commissione Straordinaria di Liquidazione.

CONTROLLO DI GESTIONE

In relazione agli esiti del controllo, relativo agli esercizi 2022 e 2023, si rileva che:

- il controllo di gestione non è in grado di influenzare l'attività in corso di svolgimento determinando la riprogrammazione degli obiettivi;
- il tasso medio di copertura dei costi di tutti i servizi a domanda individuale a cui l'utente sia tenuto a contribuire, gestiti direttamente o per il tramite di enti strumentali, risulta pari al 36% per entrambi gli anni;
- il grado complessivo di raggiungimento degli obiettivi operativi dell'azione amministrativa, risulta Medio, per entrambi gli anni;

- non esiste un sistema di ponderazione degli obiettivi da monitorare.

CONTROLLO STRATEGICO

In relazione agli esiti del controllo, relativo agli anni 2022 e 2023, si rileva che:

- l'Ente non ha approvato il PEG;
- la percentuale media di obiettivi strategici raggiunti è dello 0,00 %;
- non risultano deliberazioni di verifica dello stato di attuazione dei programmi adottati nell'anno;
- l'Ente non si esprime sui parametri in base ai quali l'organo d'indirizzo politico ha verificato lo stato d'attuazione dei programmi;
- l'Ente ha adottato il Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) disciplinato dall'art. 6 del d.l. 9 giugno 2021, n. 80 (convertito nella legge 6 agosto 2021, n. 11) nel 2023;
 - l'Ente non ha programmato specifici percorsi formativi e di qualificazione, per il personale preposto alla redazione del PIAO;
 - la sezione 'Valore pubblico' del PIAO non include gli indicatori di *outcome*/impatto riferibili alle misure di Benessere Equo e Sostenibile promosse dall'Agenda ONU 2030.

CONTROLLO SUGLI EQUILIBRI FINANZIARI

Per entrambi gli anni l'Ente dichiara che:

- non sono state chieste misure per ripristinare l'equilibrio finanziario;
- tra le misure necessarie per salvaguardare gli equilibri finanziari di cui all'art. 193 del TUEL, non si è dovuto impiegare la quota libera dell'avanzo di amministrazione ai sensi dell'art. 187, comma 2, lett. b), TUEL;
- non sono state effettuate segnalazioni ai sensi dell'art. 153, comma 6, del TUEL per il costituirsi di situazioni non compensabili da maggiori entrate o minori spese tali da pregiudicare gli equilibri del bilancio;

- l'Ente dichiara che nell'anno 2023, risulta come ultimo bilancio approvato il bilancio annuale 2020, mentre l'ultimo rendiconto approvato afferisce all'esercizio finanziario 2020.

CONTROLLO SUGLI ORGANISMI PARTECIPATI

In relazione agli esiti del controllo, relativo agli anni 2022 e 2023, l'Ente ha fornito tutte risposte negative pur affermando di detenere partecipazioni.

CONTROLLO SULLA QUALITA' DEI SERVIZI

In relazione agli esiti del controllo, relativo agli anni 2022 e 2023, si rileva che:

- l'Ente non ha adottato la Carta dei servizi;
- le rilevazioni sulla qualità dei servizi non si estendono agli organismi partecipati;
- l'Ente non ha effettuato indagini sulla soddisfazione degli utenti (interni e/ o esterni);
- con riferimento agli indicatori non risultano elaborati ed applicati nell'anno gli indicatori di "conformazione agli standard di qualità" e quelli relativi ai "reclami e segnalazioni di disservizi";
- l'Ente non effettua confronti sistematici (benchmarking) con i livelli di qualità raggiunti da altre amministrazioni.

APPENDICE SUL P.N.R.R.

In relazione agli esiti del controllo, relativo al biennio 2022/2023, si rileva che l'Ente, pur avendo dichiarato di essere soggetto attuatore di interventi finanziati con fondi P.N.R.R., non ha fornito dichiarazioni alla quasi totalità delle domande, causa di una disfunzione interna dovuta alla variazione del personale responsabile di riferimento.

SINTESI DELLE PRINCIPALI CRITICITÀ RILEVATE

- con riferimento agli esercizi 2020 e 2022 non risulta attivato il Controllo

strategico ed il Controllo sulla qualità dei servizi;

- per il 2022 i report prodotti risultano in media inferiori rispetto a quelli previsti;
- per il biennio 2022 - 2023 risulta che le modifiche, in funzione di una maggiore integrazione e raccordo dell'intero sistema dei controlli interni, si sono realizzate solo per il Controllo di regolarità amministrativa e contabile che hanno riguardato: per il 2022 la forma degli atti, mentre per il 2023, la predisposizione di un nuovo piano auditing di controllo amministrativo contabile.

Pertanto, non si riscontra un'efficiente operatività dei controlli in conformità alle disposizioni regolamentari, statutarie o di programmazione.

- la percentuale degli atti sottoposti al controllo di regolarità amministrativa e contabile risulta inadeguata, in quanto molto bassa rispetto al totale degli atti;
- nel biennio 2021 - 2022 le irregolarità di natura amministrativo contabile rinvenute, risultano sanate solo in parte;
- a causa del dissesto finanziario, non risultano verificate le attestazioni concernenti i pagamenti effettuati dopo la scadenza dei termini previsti dall'art. 4 del d.lgs. n. 231/2002, secondo le modalità di cui all'art. 41 del d.l. n. 66/2014, conv. dalla I. n. 89/2014;

Si rileva pertanto una non adeguata capacità sia di intercettazione delle problematiche riscontrate nell'esercizio del controllo di regolarità tecnica e contabile sugli atti di natura finanziaria e patrimoniale, e sia di adozione delle corrette misure consequenziali.

- il tasso medio di copertura dei costi di tutti i servizi a domanda individuale a cui l'utente sia tenuto a contribuire, gestiti direttamente o per il tramite di enti strumentali, risulta pari al 36%;
- il grado complessivo di raggiungimento degli obiettivi operativi dell'azione amministrativa, risulta Medio;

- la misura del tasso medio di copertura dei costi dei servizi, così come il grado di raggiungimento degli obiettivi, appare dunque insufficiente a garantire una gestione economicamente sana e qualitativamente adeguata;
- l'Ente non ha approvato il PEG;
- occorre incrementare la percentuale media di obiettivi strategici raggiunti, che risulta pari allo 0,00 %, nel 2023 ha raggiunto il 20%;

L'attenzione rivolta alle verifiche sull'attuazione dei programmi e delle tecniche utilizzate, ai fini dell'individuazione delle strategie da adottare per il raggiungimento degli obiettivi, si rileva poco efficiente.

Il grado di operatività della struttura dedicata al controllo sugli organismi partecipati si rileva "non adeguato", l'Ente non ha adottato la Carta dei servizi e il funzionamento del PNRR appare ancora ad uno stadio iniziale della fase dell'implementazione.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione di controllo per la Regione siciliana,

DELIBERA

- che, all'esito della verifica condotta, ai sensi dell'art. 148 TUEL, sugli esercizi 2020, 2021, 2022 e 2023, il sistema dei controlli interni del Comune di Porto Empedocle risulta parzialmente inadeguato, per le criticità evidenziate nella parte motiva;
- la trasmissione della presente deliberazione al Consiglio comunale, tramite il Presidente, al Sindaco, al Segretario Generale ed all'Organo di revisione del Comune di Porto Empedocle, per i profili di rispettiva pertinenza.

DISPONE

che, a cura della Segreteria, copia della presente deliberazione, da pubblicare sul sito istituzionale dell'Ente, ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. n. 33/2013, sia trasmessa ai predetti Organi del Comune di Porto Empedocle.

Così deciso in Palermo nella Camera di Consiglio del 26 novembre 2024.

IL PRESIDENTE estensore
(Salvatore Pilato)

Depositato in segreteria il 31 dicembre 2024

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Boris Rasura